



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 29**

**Del 03-05-2020**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE VALIDE A DECORRERE DAL 4 MAGGIO 2020.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

**VISTE** le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 01 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 che sostituisce il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionali;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia seppure in discesa;

**RITENUTO** di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali di cui all'art. 1 punto f) del DPCM del 10 aprile 2020.

**RITENUTO** necessario adottare, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche al fine di adeguare tali misure all'attuale situazione epidemiologica in deciso declino, seppure senza diminuire l'attenzione e l'adozione delle misure minime di contrasto;

**VISTA** altresì l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con la quale, tra l'altro, proroga gli effetti della precedente Ordinanza n. 17 del 18.04.2020 richiamando gli effetti del DPCM del 26.04.2020

**Per tutto quanto in premessa e in esecuzione del DPCM del 10 aprile 2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana,**

#### **ORDINA**

- 1) Le attività alimentari sono autorizzate ad aprire dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.15 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, sabato dalle ore 08.30 alle 13.15 e dalle ore 16.00 alle 20.00, permanendo la chiusura nelle giornate di domenica e festivi.

Rimane vietata l'apertura al pubblico delle attività di intrattenimento. Sono, autorizzate, anche le attività di ristoranti, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto fino alle ore 19.00; resta autorizzata la consegna a domicilio fino alle ore 22.30, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

- 2) E' autorizzato il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
- 3) Le attività non alimentari sono autorizzate ad aprire dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.15 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sabato dalle ore 08.30 alle 13.15 e dalle ore 16.00 alle 19.30, permanendo la chiusura nelle giornate di domenica e festivi ad eccezione di tabacchi ed edicole, farmacie e parafarmacie, mantenendosi ferma in ogni caso la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È autorizzato nelle giornate di domenica e festivi il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

Elenco attività non alimentari autorizzare a seguito del DPCM del 26.04.2020:

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  - Servizi di pompe funebri e attività connesse.
- 4) Si raccomanda a tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione espressamente consentiti, di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.
  - 5) In tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di utilizzo di mascherine e guanti usa e getta, nei luoghi e ambiente chiusi;
  - 6) La riapertura delle ville comunali denominate “Villa Falcone e Borsellino” e “Villa Lomonaco” dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluse le giornate di domenica e festivi previa prenotazione da effettuarsi chiamando il numero del Reperibile Comunale della **Protezione Civile cell. 331. 6473484**, che gestirà gli ingressi alle ville, mentre il controllo circa l’affluenza sarà effettuato dai Vigili Urbani e dai volontari dell’Associazione Pantere Verdi. La permanenza all’interno delle ville non può essere superiore a 30 minuti.
  - 7) La Villa “Falcone e Borsellino” sarà riaperta a partire da Mercoledì 6 Maggio 2020, la Villa “Lomonaco” riaprirà Lunedì 18 Maggio 2020.
  - 8) La riapertura del Cimitero Comunale avverrà Lunedì 11 Maggio 2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento. L’entrata sarà consentita solo dall’ingresso principale e per non più di 30 persone contemporaneamente. In caso di afflusso numeroso l’ingresso verrà contingentato al fine di evitare il contatto sociale ravvicinato ed è vietato sostare davanti l’ingresso costituendo un assembramento di fatto. Il custode incaricato è responsabile degli accessi e dovrà registrare (elenco che a fine giornata sarà eliminato) tutti i visitatori che accederanno al cimitero con l’indicazione dell’orario di ingresso e di uscita. Le visite non potranno durare più di 30 minuti.
  - 9) È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali vivi custoditi. Per le finalità di cui sopra, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente punto sono consentite solo nei giorni feriali.
  - 10) Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
  - 11) Viene revocato il divieto di circolazione stradale in via Colombo incrocio via Petrarca e in C/da Mercato in entrambi gli ingressi istituito con ordinanza n.23 del 24.03.2020.

12) Rimangono in vigore le precedenti ordinanze nelle parti non modificate dalla presente.

13) La presente ordinanza, ha validità dal 4 maggio 2020 fino a nuove disposizioni.

### **DEMANDA**

#### **Alla Polizia Locale:**

- a) di far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, e da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 e l'Ordinanza Presidenziale n. 18 del 30 aprile 2020, nonché tutte le precedenti disposizioni tutt'ora in vigore.
- b) di verificare la veridicità, rispetto agli indicati motivi lavorativi di urgenza ed ai motivi di salute, delle dichiarazioni prodotte dalle persone fisiche in trasferimento o spostamento da o per Valguarnera Caropepe.

### **DISPONE**

1. **Publiccare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.**
2. **La superiore pubblicazione equivale a notifica per tutti i soggetti interessati.**
3. **Trasmettere la presente Ordinanza per le rispettive competenze:**
  - al Comando di Polizia Municipale
  - al Settore Tecnico del Comune;
  - alla Prefettura di Enna
  - alla Questura di Enna:
  - al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina;
  - al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe;
  - ASP di Enna.

**Avverso la presente Ordinanza**, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, se il fatto non costituisce reato più grave.

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draìà*